

D.d.u.o. 19 ottobre 2017 - n. 12911
Aggiornamento delle «Linee guida per le procedure di accertamento e controllo da parte delle camere di commercio lombarde sul possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione e mantenimento nell'Albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi istituito ai sensi della l.r. 1/2008»

IL DIRIGENTE DELL'U.O. COMPETITIVITÀ, SVILUPPO E
 ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

Vista la l.r. n. 36 del 6 novembre 2015 «Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21»;

Visti

- il regolamento regionale 17 marzo 2015, n. 1 «Regolamento Albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 1/2008» e, in particolare, l'art. 9 che demanda alle Camere di Commercio l'espletamento dei controlli circa l'effettivo possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo regionale e il mantenimento della stessa, precisando che i controlli siano effettuati su base campionaria, secondo le percentuali minime e le modalità stabilite dalla Giunta Regionale;
- la d.g.r. n. X/3460 del 24 aprile 2015 «Determinazioni in ordine alle procedure di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali, Consorzi e Organismi analoghi, in attuazione del Regolamento regionale 17 marzo 2015, n. 1» che approva il modello di Comunicazione Unica Regionale per l'iscrizione all'Albo regionale e il mantenimento della stessa;
- la d.g.r. n. X/3705 del 12 giugno 2015 «Determinazioni in ordine all'Albo regionale delle Cooperative sociali: approvazione schema di accordo di servizio con Unioncamere Lombardia per la gestione dell'Albo regionale delle Cooperative sociali e dei criteri per le procedure di accertamento e controlli da parte delle Camere di Commercio»;

Dato atto altresì che la d.g.r. n. X/3705 del 12 giugno 2015 stabilisce:

- che per le iscrizioni all'Albo regionale il controllo viene effettuato nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione unica regionale, sulla totalità delle nuove cooperative iscritte;
- che per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo regionale il controllo viene effettuato annualmente su un campione minimo, nella misura del 40 % delle cooperative sociali che hanno presentato la Comunicazione Unica Regionale;

Considerato che la collaborazione fra pubbliche amministrazione favorisce la razionalizzazione e l'efficienza nell'espletamento dei controlli, nel pieno rispetto degli artt. 43 e 43 bis del d.p.r. n. 445/2000, evitando la duplicazione degli accertamenti e delle verifiche ispettive nei confronti delle cooperative sociali;

Ritenuto di effettuare i controlli attraverso l'esame della documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'Albo regionale e il mantenimento della stessa, anche mediante la consultazione del Fascicolo Informatico d'Impresa e mediante l'acquisizione di verbali di accertamento redatti da altre pubbliche amministrazioni ed enti preposti al controllo e alla vigilanza;

Visto il d.d.u.o. n. 4362 del 18 maggio 2016 «Approvazione linee guida per le procedure di accertamento e controllo da parte delle camere di commercio lombarde sul possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione e mantenimento nell'albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi istituito ai sensi della l.r. 1/2008»;

Considerato che

- nel corso degli anni 2016 e 2017 le CCIAA hanno svolto i controlli in base alle linee guida approvate con d.d.u.o. 4362/2016;
- in seguito ai controlli sono emerse esigenze di aggiornamento delle «Linee Guida» in merito, in particolare, agli elementi oggetto di controllo, alle modalità operative per la consultazione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti e alla modalità di estrazione del campione di cooperative da controllare;

Ritenuto, per le motivazioni sopra indicate:

- di aggiornare le disposizioni contenute nelle «Linee guida per le procedure di accertamento e controllo da parte

delle camere di commercio lombarde sul possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione e mantenimento nell'albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi istituito ai sensi della l.r. 1/2008»;

- di approvare quali nuove «Linee guida per le procedure di accertamento e controllo da parte delle camere di commercio lombarde sul possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione e mantenimento nell'albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi istituito ai sensi della l.r. 1/2008» (l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- di stabilire che le linee guida allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, sostituiscano le precedenti emanate con d.d.u.o. 4362/2016;

Visti i provvedimenti organizzativi della X Legislatura

DECRETA

1. di aggiornare le disposizioni contenute nelle «Linee guida per le procedure di accertamento e controllo da parte delle camere di commercio lombarde sul possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione e mantenimento nell'albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi istituito ai sensi della l.r. 1/2008».

2. di approvare quali nuove «Linee guida per le procedure di accertamento e controllo da parte delle camere di commercio lombarde sul possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione e mantenimento nell'albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi istituito ai sensi della l.r. 1/2008» (l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto.

3. di stabilire che le linee guida allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, sostituiscano le precedenti emanate con d.d.u.o. 4362/2016.

4. di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia e alle CCIAA lombarde per gli adempimenti di competenza.

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it.

IL dirigente
 Paola Negroni

— • —

Allegato A



RegioneLombardia

ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

***LINEE GUIDA PER LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO
DA PARTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO SUL POSSESSO DEI
REQUISITI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE E IL MANTENIMENTO
NELL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI, CONSORZI E
ORGANISMI ANALOGHI ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE
N.1/2008***

1. OGGETTO E FINALITÀ DELLE LINEE GUIDA

Le presenti linee guida disciplinano i controlli e gli accertamenti che le Camere di commercio effettuano sulle Comunicazioni Uniche Regionali presentate dalle cooperative sociali che chiedono l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali.

I controlli sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e ad evitare abusi in relazione all'ottenimento dell'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali.

2. CONTROLLI

2.1 Tipologie dei controlli

Sono previste tre tipologie di controlli:

- controlli sulla totalità delle cooperative sociali che presentano la Comunicazione Unica Regionale finalizzata alla nuova iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;
- controlli a campione sulle cooperative sociali che presentano per l'anno di riferimento domanda di mantenimento dell'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali;
- controlli a seguito di segnalazioni provenienti da organi giudiziari e amministrativi, anche su iniziativa delle singole Camere di commercio o su istanza della Regione.

Il controllo a campione è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità indicati nel successivo punto 3.

Il campionamento viene svolto con cadenza annuale.

2.2 Oggetto dei controlli

I controlli riguardano la verifica dei dati oggetto della Comunicazione Unica per l'iscrizione o il mantenimento della stessa nell'Albo regionale delle cooperative sociali. I controlli sono finalizzati ad accertare che la cooperativa sociale o il consorzio:

- abbia sede legale e/o operativa in Regione Lombardia;
- sia iscritta/o all'Albo nazionale delle cooperative sociali nella sezione "mutualità prevalente";

- ove si tratti di cooperativa sociale iscritta nella sezione "A", si occupi di gestire servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi nei settori assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, turismo sociale, formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione e alla dispersione scolastica ed al successo scolastico formativo;
- ove si tratti di cooperativa iscritta nella sezione "B", si occupi di svolgere attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- ove si tratti di consorzio iscritto nella sezione "C" abbia la compagine sociale composta per almeno il 70% da cooperative sociali iscritte all'Albo regionale di riferimento, se esistente;
- abbia la composizione della base sociale conforme alle vigenti normative con particolare riferimento all'art. 2 "Soci volontari" della Legge n. 381/1991;
- applichi, per i lavoratori dipendenti, il contratto collettivo di lavoro delle cooperative sociali o un contratto di lavoro di categoria sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 7/2012;
- siano assolti gli obblighi previdenziali ed assicurativi;
- non siano stati emessi nei confronti dei membri dell'organo amministrativo/di controllo provvedimenti di cui all'art. 67 del D. L.gs 159/2011;
- svolga l'attività conformemente alla normativa vigente;
- ove si tratti di cooperativa costituita nell'anno precedente alla data di presentazione della Comunicazione Unica Regionale e per la quale si sia già chiuso il primo esercizio sociale, che abbia depositato presso il Registro Imprese il bilancio economico;
- ove si tratti di cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, abbia depositato presso la Direzione provinciale del Lavoro il regolamento interno ai sensi della Legge n. 142/2001;
- ove si tratti di cooperativa costituita nell'anno precedente alla data di presentazione della Comunicazione Unica Regionale e per la quale si sia già chiuso il primo esercizio sociale, che abbia redatto il bilancio sociale;
- ove si tratti di cooperativa sociale costituita da più di 12 mesi dalla data di presentazione della Comunicazione Unica Regionale, abbia provveduto a richiedere la revisione prevista per le cooperative sociali ai sensi della normativa vigente o sia stata oggetto di revisione;
- ove si tratti di cooperativa non avente sede legale in Lombardia dalla data della sua costituzione, abbia il valore della produzione derivante da attività svolte in Lombardia

corrispondente ad almeno il 70% del fatturato dichiarato nel Bilancio di esercizio depositato presso il Registro Imprese;

- ove si tratti di cooperativa iscritta nella sezione "B", abbia la percentuale di persone svantaggiate inserite conforme a quanto previsto all'art. 4 della Legge n. 381/1991 e abbia acquisito, sempre per le stesse persone, idonea certificazione di svantaggio. La modalità di calcolo della percentuale di soggetti svantaggiati (pari al 30%) dovrà essere conteggiata attraverso questo algoritmo: persone svantaggiate/ [(soci lavoratori¹ + lavoratori non soci) – persone svantaggiate] così come indicato dalla Circolare INPS n.188 del 1994 e così come integrato dalla risposta all'interpello n. 17 del 20 luglio 2015 fornita dal Ministero del Lavoro;
- ove si tratti di cooperativa che chiede l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione sia nella sezione "A" che nella sezione "B", deve avere nel proprio statuto sociale il collegamento funzionale tra le attività di cui alla lett. a) e alla lett. b) del comma 1, art. 1 della Legge n. 381/1991. La gestione delle attività per le due sezioni a livello di organizzazione amministrativa, gestionale ed economica deve essere separata.

L'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante delle presenti linee guida, individua gli elementi oggetto di controllo e le modalità operative per la consultazione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti.

3. COSTRUZIONE DEL CAMPIONE

Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione ispettiva che le Camere di commercio lombarde svolgono nei confronti delle cooperative sociali e consorzi iscritti all'Albo regionale, il campione deve assicurare:

- il controllo di ogni cooperativa, consorzio e organismo analogo iscritti all'Albo, almeno una volta nell'arco di un quadriennio;
- la possibilità di includere nel campione, in minima percentuale, cooperative e/o consorzi e/o organismi analoghi iscritti all'Albo e già controllati nell'arco del quadriennio.

Per poter realizzare le finalità descritte nel precedente paragrafo, le modalità di estrazione del campione sono così declinate:

- a) ogni anno – per tre anni consecutivi - il campione deve essere rappresentativo di almeno il 40% delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi iscritte nell'Albo regionale mai controllate nei tre anni precedenti all'anno di estrazione del

¹ Con riferimento ai soci lavoratori si precisa che devono essere presi a riferimento i soci lavoratori con un contratto di lavoro subordinato.

- campione e calcolato su base territoriale con riferimento al territorio di competenza di ogni singola Camera di Commercio e alla sezione di appartenenza;
- b) il primo anno - successivo ai tre consecutivi - il campione deve essere rappresentativo del 100% delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi iscritte nell'Albo regionale mai controllate nei tre anni precedenti all'anno di estrazione del campione e calcolato su base territoriale con riferimento al territorio di competenza di ogni singola Camera di commercio e alla sezione di appartenenza.
- c) ogni anno, parallelamente al controllo mirato descritto nei punti a) e b) del presente paragrafo, deve essere prevista l'estrazione di un campione rappresentativo di almeno il 10% delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi iscritte nell'Albo regionale controllate nei tre anni precedenti all'anno di estrazione del campione e calcolato su base territoriale con riferimento al territorio di competenza di ogni singola Camera di commercio.

4. CRITERI E MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

4.1 Criteri

Per quanto concerne le cooperative sociali che presentano la Comunicazione Unica Regionale finalizzata ad una nuova iscrizione nell'Albo Regionale, il controllo viene effettuato in loco entro il termine di 60 giorni successivi alla data di presentazione della Comunicazione stessa e sulla totalità delle iscrizioni pervenute.

Il controllo da espletare sulle cooperative sociali che presentano la Comunicazione Unica Regionale finalizzata al mantenimento dell'iscrizione vengono effettuati da ogni singola Camera di Commercio su un campione di cooperative sociali iscritte all'Albo regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

4.2 Modalità

Il controllo è effettuato acquisendo idonea documentazione atta a comprovare quanto affermato e dedotto dai dati contenuti nella Comunicazione Unica Regionale.

La verifica dovrà essere effettuata su tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali e potrà avvenire nelle seguenti modalità:

- a) verificando la regolarità della documentazione acquisita o presente all'interno nel fascicolo informatico di impresa della cooperativa sociale e/o del consorzio oggetto del controllo;

- b) acquisendo agli atti i verbali di accertamento redatti in corso d'anno da altre PA e dagli Enti preposti al controllo e alla vigilanza idonei ad attestare il possesso dei requisiti di cui al punto 2;
- c) in via residuale acquisendo in loco, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo che non sia possibile reperire nel fascicolo informatico di impresa e/o non sia possibile acquisire da altra PA o Ente preposto a tale attività di vigilanza.

4.3 Comunicazione procedura

La comunicazione del controllo a campione nei confronti della cooperativa sociale selezionata è effettuata a mezzo PEC dalla Camera di commercio competente. All'interno della comunicazione viene indicata la documentazione che verrà acquisita e, nei casi residuali di impossibilità di reperimento della documentazione di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) viene indicato il luogo, data e ora del controllo, con un preavviso di almeno 5 giorni.

Prima dell'inizio dell'attività di controllo, il funzionario ispettivo della Camera di commercio competente, dà indicazione al legale rappresentante della cooperativa di quali siano gli elementi che costituiscono l'oggetto del controllo e le modalità di recupero delle informazioni per la verifica dei requisiti.

4.4 Verbalizzazione dell'attività di controllo

Al termine dell'attività di controllo il funzionario ispettivo della Camera di Commercio competente, in qualità di pubblico ufficiale, redige un verbale al quale attribuisce pubblica fede nel luogo in cui l'atto è formato.

Il verbale fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché dei fatti avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti.

In caso di rilevazione in sede ispettiva di carenze e/o incongruenze solo formali la verbalizzazione si conclude con un invito a conformare pena la cancellazione dall'Albo:

- qualora il soggetto interessato provveda nei tempi e nelle modalità indicate dal funzionario, verrà rilasciata una presa d'atto di avvenuta conformazione;
- qualora il soggetto interessato non provveda nei tempi e nelle modalità indicate dal funzionario, verranno applicati i provvedimenti di cui al punto 5.1 delle Linee guida (procedura di cancellazione dall'albo).

Una copia del verbale è trasmessa alla cooperativa interessata e, se sussistono i presupposti, alle autorità giudiziarie competenti.

Alla Regione viene trasmessa - all'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) - copia del verbale ispettivo che ha portato alla cancellazione della cooperativa o del consorzio dall'Albo. La Camera di commercio consente alla Regione la possibilità di consultare su richiesta i restanti verbali archiviati con codice atto interno.

5. IRREGOLARITÀ E/O INCOMPLETEZZE RILEVATE NEI CONTROLLI

Qualora nel corso dei controlli siano state rilevate carenze e/o incongruenze solo formali, i soggetti interessati sono invitati a integrare e/o rettificare le dichiarazioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Al fine di poter procedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni rispetto alle quali siano state rilevate carenze e/o incongruenze solo formali, devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

- irregolarità e/o incompletezza formale delle dichiarazioni che non sono ostative alla verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 2.2;
- la possibilità, da parte dell'interessato, di sanare l'irregolarità e/o l'incompletezza formale con una dichiarazione integrativa (presentando una cura rettificativa).

5.1 Provvedimenti conseguenti alla mancata regolarizzazione delle carenze/incongruenze formali nei termini assegnati o alla rilevazione di irregolarità e/o incompletezze che riguardino il merito dei requisiti

Qualora la cooperativa sociale non abbia provveduto entro il termine assegnato alla regolarizzazione delle incongruenze formali ovvero siano state rilevate in sede di controllo irregolarità e/o incompletezze che attengono il merito dei requisiti, il Conservatore del Registro delle Imprese, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento Regionale n. 1/2015, adotta il provvedimento di cancellazione dall'Albo regionale.

La Camera di commercio competente è tenuta a trasmettere all'autorità giudiziaria gli atti contenenti le false dichiarazioni.

6. Relazione finale

Sulla base dei report inseriti da ciascuna Camera di commercio nella piattaforma informatica di back office che gestisce la tenuta dell'Albo Regionale, Unioncamere

Lombardia predispose una sintetica relazione annuale sui controlli effettuati, da trasmettere alla Direzione regionale competente entro il 15 marzo dell'anno successivo.

Nella relazione devono essere evidenziati i seguenti dati:

- modalità con cui è stato scelto il campione sottoposto a controllo;
- elenco delle cooperative sociali sottoposto a controllo;
- numero dei controlli effettuati a campione;
- esito dei controlli effettuati con particolare riferimento ai provvedimenti di cancellazione dall'Albo emanati a seguito di false dichiarazioni accertate.

La Direzione regionale competente trasmette alla Giunta Regionale, non oltre il 31 marzo di ogni anno, la relazione di sintesi relativa ai controlli svolti dalle Camere di commercio.

ALLEGATO TECNICO

1	<p>Sede legale o operativa dell'impresa in Regione Lombardia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificabile dalla visura.
2	<p>Iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sezione "Mutualità prevalente"; • Categoria "Cooperativa sociale". <p>Settore di attività (A, B o A+B).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificabile dalla visura.
3	<p>Deposito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del bilancio di esercizio; • del bilancio sociale. <ul style="list-style-type: none"> • Verificabile R.I..
4	<p>Svolgimento di un'attività congruente con il/i settore/i denunciato/i all'Albo Nazionale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificabile dalla visura.
5	<p>Svolgimento dell'attività conformemente alla normativa vigente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificabile dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività e dalle varie autorizzazioni richieste per l'esercizio delle attività stessa • Verificabile nel fascicolo informatico dell'impresa.
6	<p>Assolvimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificabile tramite il Durc-online. <p><i>In presenza di DURC con esito negativo, il funzionario assegna alla Cooperativa un termine non superiore a 30 giorni dalla data di rilevazione dell'irregolarità affinché l'interessato produca documentazione idonea a comprova dell'avvenuta richiesta di rateizzazione del debito e dell'accettazione della proposta da parte dell'Ente. In caso di assenza di documentazione o presenza di documentazione non idonea viene applicata la procedura di cui all'Art. 8 comma 2 e comma 3 del Regolamento 1/2015.</i></p>
7	<p>Assenza nei confronti dell'organo amministrativo/di controllo dei provvedimenti di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificabile on-line tramite il collegamento "Siceant" con la Prefettura.

8	<p>Deposito presso la Direzione Provinciale del Lavoro del Regolamento interno ai sensi della Legge 142/2001.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificabile mezzo p.e.c. con la DTL competente o dal verbale di revisione.
9	<p>Presenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del verbale di revisione; • della relativa richiesta inoltrata alla Centrale Cooperativa o al MiSE. <ul style="list-style-type: none"> • Verificabile/i acquisendo idonea documentazione dalla Centrale Cooperativa o dal MiSE (a seconda dell'organo che ha effettuato la revisione). • Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida. <p><i>In presenza di un verbale di revisione avente esito positivo a seguito di un'ispezione effettuata dall'organo di vigilanza, i controlli nel merito sono da effettuarsi limitatamente ai requisiti di cui all'art.5 del Regolamento e che non sono oggetto dell'attività ispettiva dell'organo accertatore.</i></p> <p><i>Il verbale di revisione, affinché possa trovare applicazione l'art. 9 (Sistema integrato dei controlli) della L.R. 11/2014, non deve essere antecedente a 12 mesi dalla data di presentazione della CUR di mantenimento.</i></p>
10	<p>Verifica della composizione della compagine sociale della cooperativa, ai sensi dell'art. 2 della Legge 381/1991.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificabile dal verbale di ispezione annuale del MiSE. • Verificabile dal libro soci. • Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida.
11	<p>Verifica della composizione della compagine sociale del Consorzio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificabile dal verbale di ispezione annuale del MiSE. • Verificabile dal libro soci (la compagine sociale deve risultare composta per almeno il 70% da cooperative sociali, iscritte all'Albo Regionale, se esistente). • Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida.

12	<p>Verifica della tipologia di contratto di lavoro applicato ai dipendenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificabile dal verbale di ispezione annuale del MiSE. • Verificabile dai cedolini dei dipendenti risalendo all'indicazione della paga base; • Verificabile dalle lettere di assunzione. <p><i>L'applicazione di condizioni economiche e normative inferiori da quanto previsto dal CCNL delle cooperative sociali e di quanto previsto dall'art.6 della legge regionale 7/2012 costituisce motivo di cancellazione dall'Albo</i></p>
13	<p>Verifica che i dipendenti siano annotati nel Libro Unico del Lavoro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione estratto del Libro Unico del Lavoro relativo alla data di iscrizione all'Albo (in caso di controllo di cooperativa neo-iscritta) o alla data di chiusura del bilancio di esercizio (in caso di controllo di cooperativa che presenta domanda di mantenimento); • Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida.
14	<p>Verifica, per le cooperative tipo B, che i lavoratori in condizione di svantaggio costituiscano almeno il 30% della forza lavoro in essere alla data di iscrizione nell'Albo (in caso di cooperativa neo-iscritta) o alla data di chiusura dell'esercizio antecedente alla presentazione della CUR di mantenimento e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, siano soci della cooperativa medesima.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificabile tramite l'acquisizione dell'elenco del personale svantaggiato e relativa documentazione. • Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida.
15	<p>Per le cooperative di tipo "A e B" la verifica della netta separazione "a livello di organizzazione amministrativa, gestionale ed economica" delle attività socio-assistenziali e sanitarie da quelle volte all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificabile dall'esame della nota integrativa allegata al bilancio d'esercizio per la parte economica e, per la parte amministrativa gestionale, dal bilancio sociale che individuerà il personale e le modalità di amministrazione delle diverse sezioni • Verificabile dello Statuto depositato presso il Registro Imprese. • Verificabile dal piano dei conti in sede di iscrizione di una nuova sezione (sotto-forma di dichiarazione) • Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida.

16	<p>Per le cooperative che non hanno sede ad origine in Lombardia che il valore della produzione derivante da attività svolte in Lombardia corrisponda ad almeno il 70% del fatturato dichiarato nel bilancio.</p> <ul style="list-style-type: none">• Verificabile dal dato riportato nella nota integrativa.• Verificabile dall'esame dei registri IVA. Elenco delle fatture emesse nell'anno ai clienti con sede in Lombardia e confronto con il dato relativo al totale del fatturato annuo.• Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida.
----	--